



Comune di MONSERRATO

Comunu de PAULI

Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2021

L'anno 2021, il giorno 29, del mese di Aprile, alle ore 20.33 in modalità videoconferenza su piattaforma 3CX WEB MEETING dall'Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza Maria Vergine, in seduta pubblica, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti dalla rilevazione del sistema elettronico:

Sindaco	Presente
Locci Tomaso Antonio	SI

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
Ambu Emanuela	SI	Massidda Piergiorgio	SI
Argiolas Maria Caterina	NO	Perra Ramona	SI
Argiolas Roberta	SI	Pibiri Emanuele	SI
Cavalieri Francesca	SI	Pibiri Nicoletta	SI
Congiu Maria Francesca	SI	Picciau Miriam	SI
Corda Alberto	SI	Picciau Valentina	NO
De Roma Saverio	SI	Tidu Ignazio	SI
Ibba Bernardette	SI	Vacca Gianfranco	NO
Locci Alessio	NO	Vacca Maria Antonietta	SI
Mameli Nicola	SI	Zucca Andrea	NO

Totale presenti n° 16 ; Totale assenti n° 5

Presiede l'adunanza il Presidente Massidda Piergiorgio

Risultano inoltre presenti gli Assessori:

Assessore	Presente	Assessore	Presente
Boscu Longo Fabiana	SI	Mori Tiziana	SI
Garau Giuseppe	SI	Stara Emanuela	SI
Lecca Maristella	SI		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Secci Carla Maria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente alle ore 20:33 invita alla prosecuzione dei lavori.

Il Consigliere **Tidu Ignazio** interviene sull'ordine dei lavori e chiede al Presidente del Consiglio Comunale di verificare, qualora lo ritenga opportuno, i nominativi dei presenti e degli assenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che all'ultima votazione, risultano assenti i seguenti Consiglieri: Argiolas M.C; A. Corda; Locci A.; Picciau M; Picciau V.; Vacca G.F.; Zucca A.

Il Presidente invita alla prosecuzione dei lavori con la discussione del 4° punto all'o.d.g.:

“Approvazione aliquote nuova IMU 2021”.

Sono presenti 16 Consiglieri.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. **Luigi Cireddu** illustra la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. I - ai commi dal 739 al 783 della Legge del 27 dicembre n.160 - prevede la disciplina della nuova IMU;
- i commi da 748 a 754, dell'art. I in particolare, disciplinano rispettivamente le seguenti aliquote:
 1. per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 3. per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 4. per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
 6. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che la disciplina dell'IMU prevista dal comma 738 al comma 783 dell'art. I della L. 160/2019, prevede sostanzialmente una serie di esenzioni e riduzioni d'imposta che erano già applicate nella disciplina IUC ed esattamente:

- L'esclusione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e ad essa assimilati ad eccezione di quelli classificati in categorie A1-A8-A9;
- L'esclusione dall'applicazione dell'IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ai sensi del comma 758;

- la possibilità di riduzione — ai fini IMU - della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1-A/8-A9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
- la possibilità di riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato ai sensi dei Patti Territoriali vigenti;
- Preso atto che l'art.1 comma 767 delle Legge 160/2019 dispone l'obbligo di pubblicazione delle aliquote da inserire nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020 secondo il prospetto definito dal comma 757 della medesima norma e la pubblicazione dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2020 per garantire l'entrata in vigore dal primo gennaio del corrente anno;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da

parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Atteso che il Comune di Monserrato, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per la conservazione degli equilibri di bilancio, intende impostare per l'anno 2021 una politica fiscale che non comporti aggravii a carico dei cittadini, per quanto riguarda l'IMU, prevede il seguente quadro impositivo che nel complesso non determina un incremento di gettito, confermando l'importo previsto in entrata nell'anno 2020:

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE (una sola per categoria - C2 — C6 — C7)	0,4%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;	0,1%
BENI MERCE fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; permane l'obbligo previsto dalla normativa, di presentazione entro i termini della dichiarazione IMU per l'anno in cui	0%

decorre la variazione, ove si dichiara tale destinazione, pena decadenza dall'agevolazione stessa.	
TERRENI AGRICOLI	0,76%
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, CATEGORIA "D"	0,91% (DI CUI 0,76% RISERVATA ALLO STATO)
ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI	0,91%
IMMOBILI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI ONLUS (ai sensi art. 10 D.lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività istituzionale, IMMOBILI DI PROPRIETA' di soggetti ONLUS assegnati in comodato gratuito immobili ad altre ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività istituzionale	0%

- detrazione abitazione principale per le categorie A1-A8-A9 pari ad **Euro 200,00 e anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP**, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- aliquota agevolata pari al **7,5 per mille (0,75%)**, applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile e che sia stata presentata presso l'ufficio tributi l'apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile è stato concesso in comodato e l'occupante ha acquisito la residenza nello stesso ;
- aliquota agevolata pari al **7,5 per mille (0,75%)**, applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in locazione con contratti stipulati e registrati ai sensi degli Accordi territoriali vigenti tra associazioni di categoria, a condizione che sia stata presentata presso l'ufficio tributi l'apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile è stato concesso in locazione e l'occupante, per la sola tipologia di contratto prevista dalla L. 431/98 art.2 comma 3 abbia anche acquisito la residenza nello stesso;
- **Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi però non ancora emanato.
- **Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.
- **Preso atto** che, nonostante, la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, chiarisca che l'inizio dell'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU

sia a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, non sia stato emanato alla data odierna alcun decreto ministeriale in proposito.

- **Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.
- **Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- **Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- **Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- **Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

- I. Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 secondo il seguente prospetto:

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE (una sola per categoria - C2 — C6 — C7)	0,4%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;	0,1%
BENI MERCE fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; permane l'obbligo previsto dalla normativa, di presentazione entro i termini della dichiarazione IMU per l'anno in cui decorre la variazione, ove si dichiara tale destinazione, pena decadenza dall'agevolazione stessa.	0%

TERRENI AGRICOLI	0,76%
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, CATEGORIA "D"	0,91% (DI CUI 0,76% RISERVATA ALLO STATO)
ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI	0,91%
IMMOBILI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI ONLUS (ai sensi art. 10 D.Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività istituzionale, IMMOBILI DI PROPRIETA' di soggetti ONLUS assegnati in comodato gratuito immobili ad altre ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività istituzionale	0%

- Detrazione abitazione principale per le categorie Al-A8-A9 pari ad **Euro 200,00** e anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 - aliquota agevolata pari al **7,5 per mille (0,75%)**, applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile e che sia stata presentata presso l'ufficio tributi l'apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile è stato concesso in comodato e l'occupante ha acquisito la residenza nello stesso ;
 - aliquota agevolata pari al **7,5 per mille (0,75%)**, applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in locazione con contratti stipulati e registrati ai sensi degli Accordi territoriali vigenti tra associazioni di categoria, a condizione che sia stata presentata presso l'ufficio tributi l'apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile è stato concesso in locazione e l'occupante, per la sola tipologia di contratto prevista dalla L. 431/98 art.2 comma 3 abbia anche acquisito la residenza nello stesso;
2. Di dare atto che il Responsabile del settore finanziario provvederà ad inserire la deliberazione sul portale del federalismo fiscale secondo le modalità previste dall'art. 1 commi 757 e 767 della L. 160/2019.
 3. Di dare atto che si provvederà successivamente ad adeguare le aliquote alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se tale decreto dovesse essere emanato e pubblicato nel corso dell'anno ed avere validità anche per le aliquote 2021
 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. **Luigi Cireddu** precisa che l'art. 1 della Legge 160/2019, dai commi 739 a 783, disciplina le aliquote di seguito descritte:

per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze, l'aliquota è pari allo 0,5%. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può decidere di aumentare detta aliquota di 0,1 punti o diminuirla fino all'azzeramento; per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è pari allo 0,1%. I Comuni possono solo ridurre tale aliquota fino all'azzeramento; per i fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita l'aliquota è pari, per gli anni 2020-2021, all' 0,8%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 e diminuirla fino all'azzeramento; per i terreni agricoli l'aliquota è pari allo 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla fino al 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento; per gli immobili ad uso produttivo, appartenenti alla categoria catastale "D", l'aliquota è pari allo 0,91%, di cui una quota pari a 0,76% riservata allo Stato. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla fino al 1,6% o diminuirla fino al limite dello 0,76%; per gli immobili diversi dalle abitazioni principali l'aliquota di base è dello 0,86%. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla fino all' 1,6% o diminuirla fino all'azzeramento.

Sottolinea che la normativa che disciplina la nuova IMU non contiene delle novità rispetto alle disposizioni che regolavano la I.U.C. (Imposta Unica Comunale).

Evidenzia come questa Amministrazione abbia ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione della presente proposta di deliberazione, nonostante l'intendimento sia quello di non modificare le precedenti tariffe. Questa decisione è motivata dalla opportunità di garantire maggiore trasparenza all'azione amministrativa e, al tempo stesso, dalla necessità di adottare uno schema delle aliquote delle tariffe, che dal prossimo anno sarà reso obbligatorio.

Ribadisce che non viene posta in essere alcuna variazione delle aliquote rispetto all'anno precedente e l'Amministrazione, sia per poter garantire il gettito pubblico e mantenere gli equilibri di bilancio, sia per non gravare sui cittadini, a casa dell'attuale situazione economico-sociale, ha ritenuto di non modificare le vigenti aliquote.

In particolare, riferisce che: per le abitazioni principali l'aliquota si mantiene sullo 0,4%; per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1%; per gli edifici costruiti per la vendita è pari allo 0%, per i terreni agricoli è pari allo 0,76%; per gli immobili ad uso produttivo di categoria "D" è pari a 0,91 %; per altri immobili e aree fabbricabili è pari a 0,91%; per gli immobili di proprietà di soggetti ONLUS è pari allo 0%.

Con riguardo alle abitazioni principali e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9, sono previste delle detrazioni pari ad € 200,00, così come per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le Case popolari.

Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, precisa che è prevista la possibilità di applicare un'aliquota agevolata pari al 7,5 per mille (0,75%), a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile e che sia stata presentata, entro i termini prescritti, presso l'ufficio tributi apposita istanza di volersi avvalere della predetta aliquota agevolata.

Sottolinea che per gli immobili e relative pertinenze, concessi in locazione con contratti stipulati e regolarmente registrati, è prevista la possibilità di applicare l'aliquota agevolata pari al 7,5 per mille (0,75%), a condizione che sia stata presentata presso l'ufficio tributi apposita richiesta di applicazione di detta aliquota entro i termini prescritti (entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile è stato concesso in locazione).

Precisa che il prossimo anno, con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, verranno adottati questi modelli di definizione delle aliquote delle tariffe, che stiamo approvando con questa proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere **Nicola Mamei**, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio.

Si associa a quanto illustrato dal Dott. Cireddu. Ribadisce che vengono confermate le aliquote delle tariffe approvate lo scorso anno.

Il **Presidente** chiede ai Consiglieri se intendono formulare delle domande e/o richieste di chiarimenti in ordine a quanto sopra esposto.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale, stante l'assenza di quesiti e/o richiesta di chiarimenti, apre la discussione generale ed assegna ai Consiglieri il termine di venti minuti per iscriversi a parlare.

Constatato che nessun Consigliere si è iscritto a parlare per la discussione generale, Il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi per rendere la dichiarazione di voto.

Rilevato che nessun Consigliere si è iscritto a parlare per la dichiarazione di voto, Il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione la proposta:

“Approvazione aliquote nuova IMU 2021”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione dotata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- nel corso della seduta i Consiglieri sono stati costantemente presenti al collegamento come risulta dalla registrazione dei lavori;
- le dichiarazioni e gli interventi, registrati su supporto informatico, sono a disposizione presso l'ufficio Organi Istituzionali di chi abbia titolo, ragione e interesse a richiederle;

Visto l'esito della votazione per chiamata nominale effettuata dal Presidente del Consiglio, confermata dalla registrazione audio, che riporta il seguente esito:

Ambu Emanuela: favorevole;

Argiolas Maria Caterina: assente;

Argiolas Roberta: favorevole;

Cavalieri Francesca: favorevole;

Congiu Maria Francesca: favorevole;

Corda Alberto: favorevole;

De Roma Saverio: favorevole;

Ibba Bernadette: favorevole;

Locci Alessio: assente;

Locci Tomaso Antonio: favorevole;

Mameli Nicola: favorevole;

Massidda Piergiorgio: favorevole;

Perra Ramona: favorevole;

Pibiri Emanuele: favorevole;

Pibiri Nicoletta: favorevole;

Picciau Miriam: favorevole

Picciau Valentina: assente;

Tidu Ignazio: favorevole;

Vacca Gian Franco: assente;

Vacca Maria Antonietta: favorevole;

Zucca Andrea: assente

Sentito il riepilogo numerico della votazione espresso dal Presidente:

Presenti	16
Votanti	16
Favorevoli	16
Astenuti	0
Assenti	5 (Argiolas M.C;Locci A.;Picciau V.; Vacca G.F.; Zucca A.)

DELIBERA

Di approvare all'unanimità dei presenti la proposta sopra riportata.

Il Presidente del Consiglio

Piergiorgio Massidda

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carla Maria Secci

Conseguentemente

Visto l'esito della votazione, espressa con le medesime modalità di chiamata nominale, così proclamato dal Presidente:

Presenti	16
Votanti	16
Favorevoli	16
Contrari	0
Astenuti	0
Assenti	5 (Argiolas M.C;Locci A.;Picciau V.; Vacca G.F.; Zucca A.)

DELIBERA

Di rendere il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

I lavori del quarto punto terminano alle ore 20:50.

Il Presidente del Consiglio

Piergiorgio Massidda

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carla Maria Secci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Luigi Cireddu

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria e Contabilità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Luigi Cireddu



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Luigi Cireddu

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria e Contabilità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Luigi Cireddu

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal e comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 267/2000

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Secci Carla Maria